

Regolamento concernente gli investimenti finanziari e le operazioni finanziarie di natura privata dei membri degli organi di direzione della banca

del 9 marzo 2012 (stato 1° gennaio 2023)

I. Disposizioni generali

1. Scopo e oggetto

Il presente regolamento stabilisce le restrizioni cui sono soggetti i membri della Direzione generale nonché i, o le, loro supplenti e altri collaboratori e collaboratrici della Banca nazionale svizzera (BNS) designati dal Consiglio di banca (di seguito «membri degli organi di direzione della banca») per quanto concerne gli investimenti finanziari e le operazioni finanziarie di natura privata.

Esso è inteso a impedire l'abuso, effettivo o anche solo apparente, di informazioni non accessibili al pubblico. In tal modo salvaguarda la buona reputazione, l'integrità e l'immagine della BNS nonché l'efficacia della sua politica monetaria.

2. Campo di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutti i membri della Direzione generale della BNS e ai, o alle, loro supplenti.

Su proposta della Direzione generale, il Consiglio di banca può dichiarare il regolamento applicabile, in tutto o in parte, ad altri collaboratori o collaboratrici della BNS che in virtù della loro funzione hanno un accesso a informazioni non pubbliche paragonabile, per natura e portata, a quello riservato ai membri della Direzione generale.

I membri degli organi di direzione della banca attestano e confermano di aver portato a conoscenza delle persone a loro vicine le restrizioni di cui al presente regolamento. Si impegnano inoltre a far sì che dette persone rispettino le restrizioni per analogia.

L'UO Compliance definisce in una nota cosa si intende con «rispetto per analogia».

3. Definizioni

3.1 Investimenti finanziari e operazioni finanziarie di natura privata

Ai sensi del presente regolamento, gli investimenti finanziari di natura privata sono investimenti in:

- a) titoli e diritti valori (p. es. azioni, obbligazioni, buoni di partecipazione, quote di investimenti collettivi di capitale);
- b) derivati e prodotti strutturati;
- c) metalli preziosi e materie prime (p. es. oro detenuto a fini di investimento, esclusi gioielli, monete da collezione e simili);
- d) crediti su conti in franchi e in valuta estera vantati nei confronti di intermediari finanziari;
- e) depositi a termine e obbligazioni di cassa di intermediari finanziari, in franchi e in valuta estera;
- f) depositi presso istituti di previdenza professionale o privata;
- g) immobili in Svizzera e all'estero e
- h) valori patrimoniali digitali (p. es. criptovalute).

Ai sensi del presente regolamento, per operazioni finanziarie di natura privata si intendono negozi giuridici che riguardano investimenti finanziari privati effettuati per conto proprio, per conto di terzi o in base a una procura oppure tramite un conto o deposito sul quale sussiste una contitolarità economica (p. es. comunione ereditaria, conto comune).

Sono considerati investimenti finanziari e operazioni finanziarie di natura privata anche gli investimenti e le operazioni che costituiscono un aggiramento del presente regolamento, soprattutto se operato mediante il ricorso a una terza persona o ai conti o depositi di quest'ultima.

3.2 Informazioni non accessibili al pubblico

Fanno parte delle informazioni non accessibili o non ancora accessibili al pubblico in particolare quelle riguardanti:

- le intenzioni della BNS in materia di politica monetaria;
- l'adempimento dei compiti della BNS ai sensi dell'articolo 5 della Legge sulla Banca nazionale (LBN);
- attività con potenziali effetti sui mercati finanziari o informazioni non accessibili al pubblico relative ad altri operatori del mercato o controparti commerciali, di cui la BNS viene a conoscenza nell'assolvimento del suo mandato legale.

3.3 Persone vicine

Ai sensi del presente regolamento sono considerate persone vicine:

- a) coniugi o partner dei membri degli organi di direzione della banca;
- b) persone che vivono con i membri degli organi di direzione della banca nello stesso nucleo familiare.

II. Restrizioni agli investimenti finanziari e alle operazioni finanziarie di natura privata

4. Divieto di abuso di informazioni

Ai membri degli organi di direzione della banca è vietato sfruttare informazioni non accessibili al pubblico per effettuare, consigliare o sconsigliare operazioni finanziarie di natura privata o pronunciarsi al riguardo.

5. Gestione degli investimenti finanziari di natura privata

5.1 Aspetti generali

I membri degli organi di direzione della banca sono tenuti a gestire i propri investimenti finanziari di natura privata in modo tale da escludere a priori anche solo l'apparenza di un abuso di informazioni.

I membri degli organi di direzione della banca non rilasciano procure sui propri conti, eccezion fatta per il mandato di gestione patrimoniale ai sensi del punto 5.3, il conto di pagamento ai sensi del punto 6 e le disposizioni in caso di decesso o di incapacità d'agire.

I membri degli organi di direzione della banca possono gestire di persona o tramite terzi i propri investimenti finanziari di natura privata.

5.2 Gestione in proprio

Se gestiscono di persona i propri investimenti finanziari di natura privata, i membri degli organi di direzione della banca devono detenerli sotto forma di:

- a) deposito su un conto in franchi presso la BNS o su conti in franchi presso banche utilizzati esclusivamente per le operazioni di pagamento;
- b) investimento in organismi di investimento collettivo di capitale conformemente alla lista riportata nell'allegato al presente regolamento. Gli investimenti consentiti presentano una diversificazione tale da escludere qualsivoglia conflitto di interesse. Essi devono essere detenuti su un deposito presso la BNS. Eventuali modifiche alla lista degli investimenti ammessi vanno approvate dal, o dalla, presidente del Consiglio di banca;

-
- c) deposito presso istituti di previdenza professionale o privata (2° e 3° pilastro)
o
 - d) investimento diretto in immobili in Svizzera e all'estero.

Nel periodo compreso fra le tre settimane prima di un esame ordinario della situazione economica e monetaria e il giorno dopo la pubblicazione della relativa decisione, in mancanza di una deroga da parte dell'UO Compliance i membri degli organi di direzione della banca non sono autorizzati a prendere o attuare decisioni riguardanti i loro investimenti finanziari di natura privata, fatto salvo quanto previsto alle lettere a e c.

5.3 Gestione da parte di terzi

Nel quadro di un mandato di gestione patrimoniale, i membri degli organi di direzione della banca possono far amministrare i propri investimenti finanziari di natura privata da una banca sottoposta alla sorveglianza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA). Il mandato di gestione patrimoniale non può consentire alcuna decisione di investimento o qualsivoglia influenza da parte dei membri degli organi di direzione della banca senza la preventiva autorizzazione dell'UO Compliance.

La stipulazione di un nuovo contratto di gestione patrimoniale o la modifica di un contratto di gestione patrimoniale in essere deve essere approvata dall'UO Compliance.

Il contratto:

- a) descrive il mandato in termini ampi e generali ed esclude strategie di investimento che potrebbero suscitare anche solo l'apparenza di un abuso di informazioni;
- b) regola i contatti consentiti tra il membro degli organi di direzione della banca e il gestore patrimoniale e vieta espressamente ogni altro tipo di contatto e influenza.

I membri degli organi di direzione della banca si impegnano a sollecitare il gestore patrimoniale a confermare una volta all'anno alla BNS che non ha avuto luogo alcun tipo di contatto o influenza non consentito e che non sono state eseguite operazioni finanziarie vietate ai membri degli organi di direzione della banca.

Nell'ambito di un tale mandato non trovano applicazione i punti 7 e 8. Per il resto devono essere osservate le disposizioni del presente regolamento.

Nel quadro del mandato di gestione patrimoniale, ai membri degli organi di direzione della banca è fatto divieto di effettuare gli investimenti finanziari e le operazioni finanziarie qui di seguito riportati:

- a) l'acquisto e la vendita o la detenzione di azioni, buoni di partecipazione e obbligazioni emessi da una banca ai sensi dell'art. 3 della Legge federale sulle banche e le casse di risparmio dell'8 novembre 1934;
- b) l'acquisto e la vendita o la detenzione di derivati aventi come sottostante uno degli strumenti finanziari di cui alla lettera a;

- c) l'acquisto e la vendita o la detenzione di derivati o prodotti strutturati il cui valore è determinato principalmente dall'evoluzione dei tassi di cambio o dei tassi di interesse.

I membri degli organi di direzione della banca sono tenuti a informare immediatamente l'UO Compliance in merito allo scioglimento del contratto di gestione patrimoniale.

6. Conti di pagamento

Il saldo totale dei conti utilizzati esclusivamente per le operazioni di pagamento deve essere proporzionato ai pagamenti eseguiti tramite tali conti.

7. Segnalazione di operazioni finanziarie e periodi di detenzione

I membri degli organi di direzione della banca sono tenuti a segnalare all'UO Compliance, con un preavviso minimo di 14 giorni, tutte le operazioni finanziarie di natura privata eccetto quelle riguardanti gli investimenti finanziari ai sensi del punto 5.2 lett. a e c.

Per gli investimenti finanziari gestiti in proprio, ad eccezione dei conti in franchi, essi devono inoltre osservare un periodo di detenzione di almeno 180 giorni civili. Ai fini dell'osservanza del periodo di detenzione fa fede l'ultimo movimento registrato sulla posizione considerata. Per il calcolo del periodo di detenzione vale il principio «last in – first out».

In casi debitamente motivati, durante il periodo di segnalazione o detenzione le operazioni finanziarie di natura privata sono ammesse previa autorizzazione dell'UO Compliance.

8. Operazioni in valuta estera

L'acquisto o la vendita di valute estere contro franchi in relazione a un investimento finanziario di natura privata consentito (cfr. punto 5.2) sono permessi e soggetti all'obbligo di segnalazione ai sensi del punto 7.

Non è per contro richiesta la segnalazione degli acquisti e delle vendite di valute estere contro franchi a scopo di consumo.

9. Ipoteche

La stipulazione di una nuova ipoteca e la modifica di un'ipoteca in essere da parte di membri degli organi di direzione della banca necessitano della preventiva approvazione dell'UO Compliance.

10. Prelievi

Se i membri degli organi di direzione della banca hanno conoscenza di informazioni non accessibili al pubblico in merito a problemi di sopravvivenza di una banca, sono autorizzati a prelevare depositi, chiudere conti o sciogliere il contratto di gestione patrimoniale approvato presso tale banca solo previo consenso dell'UO Compliance.

11. Condotta in caso di incremento patrimoniale

Se, tramite eredità, donazione, scioglimento di un contratto di gestione patrimoniale approvato o, in altro modo, i membri degli organi di direzione della banca entrano in possesso di valori patrimoniali che, ai sensi del presente regolamento, non possono essere né negoziati, né detenuti, essi sono tenuti a venderli entro un termine di sei mesi, sempreché abbiano il diritto esclusivo di disporre. In caso contrario devono rivolgersi all'UO Compliance per concordare la procedura da seguire.

12. Deroghe

In casi debitamente motivati, l'UO Compliance può autorizzare deroghe alle restrizioni previste dal presente regolamento. L'UO Compliance ha la facoltà di respingere una richiesta di deroga senza indicarne i motivi.

Qualsiasi mutamento delle circostanze che hanno portato alla richiesta e alla concessione di una deroga deve essere immediatamente comunicato all'UO Compliance. I membri degli organi di direzione della banca possono disporre dell'investimento finanziario di natura privata oggetto della deroga solo previo consenso dell'UO Compliance.

L'UO Compliance informa senza indugio il, o la, presidente del Consiglio di banca in merito alle deroghe concesse e alle richieste respinte.

III. Segnalazione, controlli e sanzioni

All'inizio di ogni anno civile, i membri degli organi di direzione della banca confermano per iscritto al, o alla, presidente del Consiglio di banca di conoscere le disposizioni del presente regolamento e di averle osservate nell'anno precedente. Un apposito documento è messo a disposizione dei membri degli organi di direzione della banca dall'UO Compliance a inizio anno. Una copia della conferma deve essere inoltrata, su richiesta, all'UO Compliance.

14. Segnalazione periodica e presentazione di documenti

Su richiesta, i membri degli organi di direzione della banca devono fornire all'UO Compliance, a cadenza trimestrale ed entro la fine del mese successivo, la seguente documentazione:

- a) estratti di tutti i conti bancari, compresi i conti e i depositi titoli ed esclusi i conti di pagamento;
- b) tutte le procure da loro e a loro conferite;
- c) giustificativi relativi a operazioni fondiari nonché all'accensione o modifica di prestiti ipotecari, siano esse state eseguite a proprio rischio e per proprio conto o a rischio e per conto di terzi.

I membri degli organi di direzione della banca sono tenuti a trasmettere annualmente all'UO Compliance l'elenco dei titoli, l'elenco degli immobili e l'elenco dei debiti della dichiarazione d'imposta. Su richiesta, gli eventuali giustificativi pertinenti devono essere altresì inoltrati all'UO Compliance.

Su richiesta dell'UO Compliance, i membri degli organi di direzione della banca sono tenuti, in ogni tempo, a fornire ulteriori documenti concernenti il loro patrimonio e la relativa gestione.

Due volte all'anno i membri degli organi di direzione della banca devono inoltre sottoporre all'UO Compliance una lista delle persone a loro vicine. Questa segnalazione comprende, oltre a cognome, nome e data di nascita, anche l'attività professionale ed eventuali relazioni di interesse nonché una conferma del fatto che le disposizioni del regolamento sono state portate a conoscenza delle persone vicine.

15. Segnalazione e presentazione di documenti in caso di nuovo assoggettamento

Le persone divenute soggette al presente regolamento in seguito a nomina, assunzione o promozione devono, nel momento in cui assumono le nuove funzioni, sottoporre all'UO Compliance i seguenti documenti:

- l'elenco dei titoli, l'elenco degli immobili e l'elenco dei debiti relativi all'ultima dichiarazione d'imposta;
- una lista di tutti i conti bancari nonché di tutti i conti e depositi titoli;
- le procure da loro e a loro conferite;
- i contratti di gestione patrimoniale in essere.

Sono inoltre tenute a rendere i loro investimenti finanziari conformi alle disposizioni del presente regolamento entro sei mesi dall'assunzione delle nuove funzioni.

16. Verifica

L'UO Compliance verifica il rispetto del presente regolamento in base alle segnalazioni e ai documenti ricevuti dai membri degli organi di direzione della banca. Può inoltre procedere a controlli a campione e, con l'occasione, richiedere ulteriori documenti relativi agli investimenti finanziari e alle operazioni finanziarie di natura privata.

17. Reporting

A cadenza annuale l'UO Compliance sottopone al, o alla, presidente del Consiglio di banca un rapporto sul rispetto delle disposizioni del presente regolamento. Il Comitato di verifica del Consiglio di banca viene altresì informato una volta all'anno circa la presentazione del rapporto.

Qualsiasi violazione sostanziale del presente regolamento viene immediatamente segnalata dall'UO Compliance al, o alla, presidente del Consiglio di banca.

18. Sanzioni

In caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento, il Consiglio di banca può esigere l'esecuzione dell'operazione inversa o l'annullamento dell'operazione finanziaria interessata. L'eventuale utile che dovesse risultare dall'operazione inversa va devoluto a un'organizzazione di beneficenza d'intesa con la persona interessata.

Inoltre, una tale violazione può avere conseguenze sul piano del diritto del lavoro.

Emanato da:	Consiglio di banca	Emanato il:	09.03.2012
Entrata in vigore:	01.05.2012	Autore:	UO Compliance
Fondamenti giuridici:	Regolamento della Direzione generale punto 1.2 e punto 8 Codice delle obbligazioni Contratto di lavoro		
Sostituisce:	Règlement du 16 avril 2010 régissant les opérations sur instruments financiers passées en nom propre par les membres de la Direction générale élargie		
Modificato il:	Modificato da:	Modifica in vigore da:	Punto/i:
08.04.2016	Consiglio di banca	01.07.2016	Revisione totale
23.09.2022	Consiglio di banca	01.01.2023	2; 3.1; 3.3; 5.2; 7; 8; 14; 15; 18

Allegato

Exchange traded funds (ETF) consentiti ai sensi del punto 5.2

1. Azioni

Prodotto	Offerente	Valuta di negozia- zione	ISIN Numero di valore
World:			
MSCI World Core Azioni globali a grande/media capitalizzazione dei paesi industrializzati	iShares Blackrock	USD EUR	IE00B4L5Y983 10608388
MSCI World Azioni globali a grande/media capitalizzazione dei paesi industrializzati	Xtrackers	CHF USD EUR	IE00BJ0KDQ92 24869934
MSCI World Azioni a grande/media capitalizzazione dei paesi industrializzati	UBS	CHF USD EUR	LU0340285161 3726774
All Country:			
MSCI All Country World Tutte le azioni a grande/media capitalizzazione dei paesi industrializzati ed emergenti	iShares Blackrock	CHF USD EUR	IE00B6R52259 14137311
FTSE All Country World Tutte le azioni a grande/media capitalizzazione dei paesi industrializzati ed emergenti	Vanguard	CHF USD EUR	IE00B3RBWM25 18575459
World Small Caps:			
MSCI World Small Cap Tutte le azioni a bassa capitalizzazione dei paesi industrializzati	iShares Blackrock	USD EUR	IE00BF4RFH31 37986235

MSCI World Small Cap Tutte le azioni a bassa capitalizzazione dei paesi industrializzati	SPDR SSgA	CHF USD EUR	IE00BCBJG560 22178032
Emerging Markets:			
MSCI Emerging Markets Tutte le azioni a grande/media capitalizzazione dei paesi emergenti	SPDR SSgA	USD EUR	IE00B469F816 12931510
MSCI Emerging Markets Tutte le azioni a grande/media capitalizzazione dei paesi emergenti	iShares Blackrock	USD EUR	IE00BKM4GZ66 24209517
MSCI Emerging Markets Tutte le azioni a grande/media capitalizzazione dei paesi emergenti	Xtrackers	CHF USD EUR	IE00BTJRMPP35 35987944

2. Obbligazioni

Prodotto	Offerente	Valuta di negoziazione	ISIN Numero di valore
FTSE World Government Bond Investimenti a livello globale in titoli di Stato dei paesi del G7	iShares Blackrock	CHF USD EUR	IE00B3F81K65 10012744
Bloomberg Global Aggregate Tutte le obbligazioni globali a reddito fisso con rating minimo BBB-	iShares Blackrock	USD EUR	IE00BZ043R46 37977783
Barclays Global Aggregate Tutte le obbligazioni globali a reddito fisso con rating minimo BBB-	Xtrackers	CHF	LU0942970442 23971272

Global High Yield Corp Tutte le obbligazioni societarie a reddito fisso dei paesi industrializzati con rating inferiore a BBB-	iShares Blackrock	CHF USD EUR	IE00B74DQ490 20026095
--	----------------------	-------------------	--------------------------

3. Materie prime

Prodotto	Offerente	Valuta di negoziazione	ISIN Numero di valore
Bloomberg Commodity Index 22 materie prime dei comparti agroalimentare, energia, metalli e bestiame da reddito	UBS	CHF	IE00B598DX38 11926022
Bloomberg Commodity Index Investimenti diversificati nelle materie prime dei comparti metalli, energia, agroalimentare e bestiame da reddito	iShares Blackrock	USD EUR	IE00BDL4P12 36082553

4. Immobili

Prodotto	Offerente	Valuta di negoziazione	ISIN Numero di valore
FTSE – NAREIT All Equity REITS Index Investimenti a livello globale in valori immobiliari e società di gestione immobiliare quotati in borsa	iShares Blackrock	USD EUR	IE00B1FZS350 2758588
Dow Jones Global Real Estate Securities Market Index Investimenti a livello globale in valori immobiliari e società di gestione immobiliare quotati in borsa	SPDR SSgA	CHF USD EUR	IE00B8GF1M35 19440157

5. Infrastruttura

Prodotto	Offerente	Valuta di negoziazione	ISIN Numero di valore
S&P Global Infrastructure Fondi infrastrutturali globali	Xtrackers	CHF USD EUR	LU0322253229 3614442
FTSE Global Core Infrastructure Index Fondi infrastrutturali globali	iShares Blackrock	USD EUR	IE00B1FZS467 2758574